



COMUNE DI CALVATONE
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 29 ottobre 1998.

Art. 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato a sensi dell'art. 52 del D.lvo 15.12.1998 n. 446 , disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime . Sono disciplinate altresì la misura base della tariffa e i criteri di determinazione del canone , la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici e le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone , le agevolazioni, le sanzioni e la disciplina transitoria.
2. Nel presente Regolamento i termini "suolo pubblico" e " spazio pubblico" si intendono strade e piazze nonché le altre aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità do l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Non rientrano nell'ambito applicativo del canone previsto dal presente Regolamento i balconi, le verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile .

Commento [CdC1]:

Art. 2

Concessioni/autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo, appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile del Comune, o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione, che può essere integrata da apposito disciplinare contenente le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente consentono una utilizzazione da parte del beneficiario dei detti beni, alla quale consegue, correlativamente, la compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni

1. Le concessioni sono permanenti o temporanee
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di apposito atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1 , comma 2, anche se temporanea, è assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dal funzionario responsabile, individuato dal Sindaco, a seguito di apposita domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di polizia urbana e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci.
5. Sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale, difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o che si protraggono oltre il termine di scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
6. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando un congruo termine per provvedervi,

trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.

7. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno e molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le tipologie analoghe a quelle riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 4

Rilascio della concessione ed autorizzazione

1. Il procedimento per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, nonché dalla legge 7.8.1990 n. 241. Il procedimento per il rilascio di concessioni permanenti si conclude entro 60 giorni dalla domanda, mentre quello per il rilascio di concessioni temporanee si conclude in 30 giorni.
2. Il rilascio del provvedimento concessione/autorizzazione costituisce titolo per l'occupazione .
3. Non sono comunque subordinate al rilascio del previo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio nonché quelle attuate dai produttori agricoli nelle aree di mercato. Per tali occupazioni il documento di quietanza assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 5

Anagrafe delle concessioni

1. L'Ufficio tributi provvede a redigere un apposito elenco delle concessioni permanenti ed uno per le concessioni temporanee.
2. L'elenco contiene anche la scadenza delle singole concessioni.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per fronteggiare situazioni d'emergenza o di obiettiva necessità di provvedere senza indugio ad eseguire lavori, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato senza la preventiva concessione/autorizzazione. In tal caso chi ha eseguito l'occupazione deve informare senza ritardo l'Ufficio tributi per la regolarizzazione della pratica.
2. La mancata informazione senza ritardo di cui al comma precedente ovvero la mancanza delle condizioni di urgenza che hanno determinato l'occupazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 26 del Regolamento.
3. Sono comunque a carico dell'occupante tutte le misure previste per la tutela della circolazione stradale, previste dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Art. 7

Modalità per le richieste di rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente ottenere il rilascio della prescritta concessione od autorizzazione da parte del Comune.
2. Le domande tese ad ottenere le prescritte autorizzazioni o concessioni devono pervenire all'Ufficio tributi.
3. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda ; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da uno solo rappresentante degli stessi ;
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 8

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate per l'istruttoria all'Ufficio competente.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, per le occupazioni permanenti, e di 30 giorni per le occupazioni temporanee.
3. L'atto di concessione è rilasciato, per quanto di competenza, dal Comune e senza pregiudizio dei terzi dal funzionario responsabile individuato dal Sindaco previa istruttoria e parere dell'Ufficio competente, e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 53 comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in merito al controllo e alla sicurezza della occupazione assentita;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento;
 - g) la clausola "l'Amministrazione è sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche penale pretesa, molestia o richiesta anche giudiziaria avanzata da terzi in conseguenza dell'occupazione stessa.

Art. 9

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche contenute nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in "ripristino" al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese dall'inadempiente;
 - b) esibire su richiesta degli addetti l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, così come da pretese anche giudiziarie avanzate dai medesimi in conseguenza dell'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione fatta salva l'autorizzazione del Comune;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste,
 - f) in caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune apposita istanza entro 30 giorni dal subentro per ottenere il rilascio di nuova concessione qualora sussistano i requisiti previsti dal presente Regolamento;

- g) analoga comunicazione deve essere presentata dal contribuente originario (salvo il subingresso per causa di morte) e con la detta comunicazione il concessionario originario è liberato dal pagamento del canone,
- h) segnalare al Comune eventuali variazioni nelle occupazioni che possono determinare un maggiore o minore ammontare del canone.

Art. 10

Decadenza ed estinzione della concessione

- 1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento o il versamento parziale del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dal disciplinare di concessione del suolo, spazio pubblico o del bene concesso;
- 2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salva la possibilità del subingresso per successione e conseguente rinnovo della stessa da parte del Comune;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 11

Modifica, sospensione, revoca o rinuncia della concessione

- 1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
- 3. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.
- 4. La revoca della concessione o dell'autorizzazione è disposta altresì dal Comune dopo tre anni di sospensione ai sensi del precedente articolo 3.
- 5. Il trasferimento a terzi della concessione senza il preventivo assenso esplicito del Comune comporta la revoca della concessione.
- 6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone in proporzione ai mesi di effettiva occupazione con arrotondamento al bimestre.

Art. 12

Rinnovo della concessione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 13

Commercio su aree pubbliche

1. E' consentita l'occupazione per il commercio su aree pubbliche, preventivamente individuate dal Comune. La concessione dell'area per il posteggio con veicoli banchi, tende e simili deve essere preventivamente richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare e a riscuotere il prezzo del venduto, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 14

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in almeno 2 categorie la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70%;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito "Allegato A" al presente Regolamento.
3. Le frazioni di tariffa sino a £. 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre le £. 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.
4. L'importo dei canoni fino a £. 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre £. 500 alle lire 1.000 superiori.

Art. 15

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'elenco "Allegato C" al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^A categoria viene applicata la tariffa base.
4. La tariffa per le strade di 2^A categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1^A.
5. La tariffa per le strade di 3^A categoria è ridotta in misura del 70% rispetto alla 1^A.
6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti le occupazioni temporanee con merci, attrezzature, banchi o impianti similari, in occasione di fiere e mercati, si applica la tariffa unificata relativa alla 1^A categoria.

Art. 16

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggetto ad alcun frazionamento.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella TARIFFA ALLEGATA, a giorno ed in base alla superficie occupata.

Art. 17

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettata al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie geometrica piana che la contiene. Nel caso di coperture con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione (intendendosi per tale le prime due annualità) sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa di £. 1.250 per ciascun utente, con un minimo annuo ad azienda di £. 1.000.000.
4. A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta dell'80%. Tale tariffa sarà assoggettata a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.
5. Ai fini dell'assoggettamento del canone, sono considerati passi carrai gli accessi come definiti dal D lgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada), la cui superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore.
6. Per le occupazioni temporanee inerenti le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa di cavi e condutture) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
7. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate nella misura del 25%.

Art. 18

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o di autorizzazione, o, in mancanza o dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto o abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari o dagli occupanti di fatto anche se abusivi in base ai principi di solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'art. 1292 del codice civile.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Art. 19

Agevolazioni

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 70%.
2. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta esclusivamente nella misura del 50%.
3. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

4. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta dell'80%.
5. Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi con tavolini, banchi, ombrelloni, sedie e arredi similari la tariffa è ridotta del 90%.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa è ridotta del 90%.

Art. 20 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), T.U. delle imposte sui redditi (DPR 917/86) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, tende da sole, così come le lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
 - f) i passi carrai di esclusivo accesso ai fondi agricoli;
 - g) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri.
 - h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al termine della medesima;
 - j) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - k) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 21 Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento del canone relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima annualità il pagamento della concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al concessionario del servizio o direttamente alla Tesoreria Comunale, nelle forme previste dalla legge, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a £. 500, o per eccesso se la frazione è superiore a £. 500.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, scadenti nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore al milione..

Art. 22

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 21, comma 2, o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.

Art. 23

Accertamenti

1. Il Comune controlla la veridicità delle domande presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dal Comune e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, maggiorata degli interessi in ragione del 5 per cento annuo.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle domande nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della domanda. A tale fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Art. 24

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato dal comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 25

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento spettano gli interessi di mora in ragione del 5 per cento annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 26

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della domanda e conseguente occupazione abusiva si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del canone dovuto.
2. Per occupazione difforme da quella assentita nella concessione si applica una sanzione amministrativa pari al cento per cento del maggiore canone dovuto.
3. Chi non effettua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 50 per cento del canone dovuto e non versato.
4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi precedenti sono ridotte del 50% se entro 60 giorni dalla contestazione il trasgressore provvede al pagamento del canone nella misura dovuta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi moratori.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5% annuo.
6. Le sanzioni previste nel presente articolo si applicano congiuntamente a quelle stabilite all'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada.
7. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal Concessionario in caso di affidamento del Servizio in concessione, così come indicato nel Regolamento Generale delle Entrate, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
8. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, nel caso di installazione abusive di manufatti, e il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 27

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999. Da tale data cessa l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs 15.11.1993 n. 507.
2. I soggetti di cui all'art. 18, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1° gennaio 1999 sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Con decorrenza 1° gennaio 1998 viene abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 13.1.1996.

ALLEGATO A

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- **Tariffa base per occupazioni temporanee di suolo**

1 ^A categoria	2.000
2 ^A categoria	1.000
3 ^A categoria	600

- **Tariffa per occupazioni temporanee di spazi soprastanti o sottostanti il suolo:**

1 ^A categoria	500
2 ^A categoria	250
3 ^A categoria	150

- **Tariffa per occupazioni temporanee con tende e simili:**

1 ^A categoria	500
2 ^A categoria	250
3 ^A categoria	150

- **Tariffa per occupazioni temporanee per attività edilizia:**

1 ^A categoria	400
2 ^A categoria	200
3 ^A categoria	120

- **Tariffa per occupazione temporanee realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:**

1 ^A categoria	200
2 ^A categoria	100
3 ^A categoria	50

- **Tariffa per occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi con tavolini, sedie, ombrelloni e arredi similari:**

1 ^A categoria	200
2 ^A categoria	100
3 ^A categoria	50

- **Tariffa per occupazioni temporanee poste in essere per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, sportive :**

1 ^A categoria	200
2 ^A categoria	100
3 ^A categoria	50

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- **Tariffa base per occupazioni permanenti di suolo**

1 ^A categoria	34.000
2 ^A categoria	17.000
3 ^A categoria	10.200

- **Tariffa per occupazioni permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo:**

1 ^A categoria	7.500
2 ^A categoria	3.700

3^A categoria 2.200

• **Tariffa per occupazioni permanenti con tende e simili:**

1^A categoria 7.500

2^A categoria 3.700

3^A categoria 2.200

• **Tariffa per occupazioni permanenti con passi carrai:**

1^A categoria 17.000

2^A categoria 8.500

3^A categoria 5.100

• **Tariffa valida per primi due anni di applicazione per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi:** 1.250

• **Tariffa valida dal terzo anno per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi:** 1.500

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1 CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

n.	tipo	DENOMINAZIONE
1	PIAZZA	DONATORE DEL SANGUE
2	PIAZZA	BEDRIACO

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2
CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

n.	tipo	DENOMINAZIONE
1	VIA	BARILI
2	VIA	BORGO ANTICO
3	VIA	CALVIO OTONE
4	VIA	CARLO A. DALLA CHIESA
5	VIA	CARLO MALINVERNO
6	VICOLO	CASTALDI
7	VIA	CASTELLO
8	VICOLO	CAVALCABO'
9	VICOLO	CAVALLOTTI
10	STRADA	COMUNALE DI ROMPREZZAGNO
11	VICOLO	DELLA RESISTENZA
12	VIA	DELLE MISSIONI
13	VICOLO	DI MEZZO
14	VIA	DON VERONESI
15	VIA	DOTTOR BOLOGNI
16	VIA	GARIBALDI
17	VIA	GORGHI
18	VICOLO	IMO MALINVERNO
19	VIA	LEGORINO
20	VIA	MARCONI
21	VIA	MARTIN LUTHER KING
22	VIA	MONTE OLIVETO
23	VIA	PROLUNGAMENTO VIA C. OTONE
24	VICOLO	RIGHELLI
25	VICOLO	RIVIERA D'OGLIO
26	VIA	ROMA
27	VIA	SANTA MARIA
28	VIA	SERA
29	VICOLO	TRAMONTO
30	VIA	VECCHIA DI PIADENA
31	VIA	VERDI
32	VIA	XI FEBBRAIO
33	VIA	XXV APRILE

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 3
CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

n.	tipo	DENOMINAZIONE
1	STRADA V.	AJOLE
2	STRADA V.	AL CASTELLO
3	STRADA V.	ARGINONI
4	STRADA V.	BETTOLINO
5	STRADA V.	BINE
6	STRADA V.	BISSE
7	STRADA V.	BONARDA
8	STRADA V.	BOSCHI
9	STRADA V.	BREDA
10	STRADA V.	BUGNI
11	STRADA V.	CASCINA
12	STRADA V.	CAVALOTTO
13	STRADA V.	CERCHE
14	STRADA V.	CERESA O CAMPAZZO
15	STRADA V.	CIVELLINE
16	STRADA V.	COMUNALE DI ROMPREZZAGNO
17	STRADA V.	VICINALE DI TORNATA
18	STRADA V.	FELLES
19	STRADA V.	FORCHE
20	STRADA V.	FORNASETTA
21	STRADA V.	GARDANE
22	STRADA V.	GORGO
23	STRADA V.	LEVATA
24	STRADA V.	MOSIO
25	STRADA V.	OPPI VECCHI
26	STRADA V.	GIARDINO
27	STRADA V.	PIANOTTO
28	STRADA V.	PIOPPAZZE
29	STRADA V.	PRACAZZINO
30	STRADA V.	QUARTIERI
31	STRADA V.	RIVIERA
32	STRADA V.	SABBIONI
33	STRADA V.	SANTA MARIA

34	STRADA V.	SANT'ANDREA
35	STRADA V.	VAL DEL LUNA
36	STRADA V.	LOCAROLO
37	STRADA V.	VALLE DELMONA
38	STRADA V.	VALLONE
39	STRADA V.	VECCHIA DI MANTOVA
40	STRADA V.	VECCHIA DI PIADENA
41	STRADA V.	VIGNOLE
42	STRADA V.	VIRSECCHI
43	STRADA V.	PARESETTI
44	STRADA V.	STRADA DEI MULINI
45	STRADA V.	VECCHIA DI PIADENA